Osservazioni di ABC Napoli a.s. relative alla bozza decreto recante attuazione direttiva 2020/2184 acque potabili – Audizione del 17 gennaio 2023 Camera dei deputati.

1. Articolo 2 (Definizioni)

al punto dd) si chiede la possibilità di valutare di uniformare la definizione di punto di consegna con la definizione riportata nell’Allegato A della delibera 655/2015 di ARERA che riporta**: *Punto di consegna dell’acquedotto*** *è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi.*

1. Articolo 5 (punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati) , comma 4, lettera a), 2) Relativamente alla possibilità che l’autorità sanitaria “raccomandi” al gestore idropotabile di adottare misure per modificare la natura e le caratteristiche dell’acqua prima della fornitura, anche se la responsabilità primaria di intervento è del gestore del sistema idrico interno, si chiede se è possibile precisare che tale richiesta , sia attuata solo previa verifica con lo stesso gestore che la problematica rilevata sia imputabile anche alla fornitura idropotabile.
2. Articolo 9 (valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interna)

Comma 1 si chiede di specificare all’inizio del paragrafo che si tratta del distributore della rete idrica “interna”. Questa mancata specifica potrebbe paventare una responsabilità del controllo su reti interni delle strutture prioritarie, anche al gestore idropotabile.

1. Art.8 (valutazione del rischio del sistema di fornitura idropotabile) comma 4:

La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all’Allegato I, Parti A, B e C, i parametri supplementari fissati…  Tale dicitura è ripetuta nell’ Art.12 comma 4: si potrebbe valutare la possibilità di modificare art.7 comma 3 lett.c) p.to 1, aggiungendo anche la parte C dell’Allegato I.

1. All’art.1 (obiettivi) comma 1 lett. a) è riportato:

«acque destinate al consumo umano», in seguito anche denominate “acque potabili”: 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi…;

poiché nel documento si utilizza la terminologia acque non trattate per riferirsi ad acque che possono richiedere il trattamento, quindi diverse da quelle riportate nella precedente definizione, per non ingenerare equivoci potrebbe essere opportuno utilizzare sempre la terminologia “acque da destinare al consumo umano”

1. Art.2 (Definizioni) comma 1 lett.cc) potrebbe sembrare che un PSA debba necessariamente comprendere sempre anche una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione interni, ma in realtà ciò non vale per i PSA elaborati dai gestori ai sensi degli artt. 6 e 8., sarebbe opportuno rivedere la definizione
2. Art. 6 (Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio) - comma 7

Per le finalità di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:

1. dimostrano l’adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della filiera idro-potabile…

potrebbe sembrare che il Gestore sia responsabile anche dell’adeguatezza della valutazione e gestione del rischio sulle aree di ricarica, visto che la filiera idro-potabile, a differenza del sistema di fornitura idro-potabile, in base a quanto riportato all’art.2 comma 1 lett. o) ricomprende anche tali aree; pertanto, potrebbe essere opportuno sostituire la dicitura “filiera idro-potabile” con “sistema di fornitura idro-potabile”.

1. Art. 12 (Controlli) - comma 3, lettera b), punto 1) potrebbe essere utile specificare meglio la definizione riportata, sottolineando l’esclusività della competenza dei controlli sulle reti di distribuzione interna della autorità sanitaria.
2. Art. 12 (Controlli) - comma 8, e comma 9, è previsto che il CeNsia renderà disponibili metodi per le determinazioni di microplastiche e composti per - polifluoroalchilici (PFAS) è auspicabile la previsione che il CeNsia designi metodi standardizzati anche per altri eventuali parametri emergenti che confluiranno nell’elenco di controllo (comma 10 art.12).
3. Allegato I, tabella C1 parametri colore, odore, sapore. Si evidenzia la difficoltà dei controlli analitici per tali parametri (così come anche per il parametro torbidità) in quanto per essi non è definito un valore di parametro numerico (oggettivo), bensì un giudizio soggettivo il cui risultato è ascritto al consumatore (accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale) e quindi non direttamente determinabile dal laboratorio del gestore.
4. Art 12 (Controlli) - comma 4, lettera a si chiede di valutare la possibilità di estendere la eliminazione dei parametri controllati a più di 1 (uno), fermo restando le condizioni nello stesso punto dell’articolo.
5. Art.7(Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano) - comma 11:

Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente comma sia riesaminata ogni sei anni. Si chiede di verificare se il termine “presente” non sia da sostituire con il termine “precedente”

1. art. 18 (Informazioni al pubblico) commi 1, 2 e 4 si chiede se le informazioni da riportare nel cloud del PSA sono riferite alla tipologia di informazioni o all’insieme di dati che costituisce l’informazione.
2. Allegato II Parte A p.to 3 lett. d): è richiamato l’articolo 9 comma 2 lett. c) che nel documento non esiste.